

UNITÀ NELLA DIVERSITÀ O DIVERSITÀ NELL'UNITÀ? I CONCETTI DI IDENTITÀ NAZIONALE E IDENTITÀ COSTITUZIONALE E IL DIALOGO SIMULATO TRA CORTE DI GIUSTIZIA E CORTE COSTITUZIONALE**

Sommario: 1. Introduzione - 2. Il concetto di identità costituzionale: limite interno o controlimite esterno? - 3. La giurisprudenza della Corte di giustizia e il suo tentativo di dare un contenuto al concetto di identità nazionale - 4. La giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco e la differenza tra il concetto di identità costituzionale e quello di identità nazionale contenuto nel TUE - 5. Dalle tradizioni costituzionali comuni all'identità costituzionale. La dinamica del dialogo simulato tra le Corti e gli strumenti concettuali usati per tentare di affermare la centralità del proprio ruolo - 6. L'elaborazione del concetto di identità costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale - 7. Conclusioni. L'accentramento del sindacato sull'identità costituzionale e il pericolo della deriva antieuropeista.

1. Introduzione.

Negli ultimi anni il rapporto tra ordinamento interno e ordinamento eurounitario ha conosciuto uno sviluppo importante a seguito dell'intensificarsi del confronto tra Corte di giustizia e Corti costituzionali degli Stati membri. Ciò è accaduto, in particolare, riguardo ai concetti di identità nazionale e di identità costituzionale, rispettivamente di derivazione sovranazionale e statale. L'obiettivo di questo scritto è quello di verificare lo stato dell'arte ed eventualmente tentare di comprendere quali potrebbero essere le future evoluzioni.

2. Il concetto di identità costituzionale: limite interno o controlimite esterno?

L'importanza dell'art. 4.2 TUE -ai sensi del quale, come noto, *l'Unione rispetta l'identità nazionale insita nella struttura fondamentale, politica e costituzionale degli Stati membri-*, non è sfuggita a chi, in dottrina, ha giustamente sottolineato come esso contenga "un principio spendibile interamente sul piano giuridico", giacché l'identità nazionale cui fa riferimento ha

* Professore associato confermato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi Guglielmo Marconi.

** Saggio destinato alla pubblicazione negli atti del IV Congresso internazionale "Prospettive del costituzionalismo contemporaneo: in occasione del 70 ° anniversario della Costituzione italiana e del 40 ° anniversario della Costituzione spagnola", Murcia, 28-30 novembre 2018.

“un suo nucleo giuridicamente afferrabile ed è costituito dalle scelte di valore espresse dalle Costituzioni nazionali”, cosicché “il diritto europeo, pur prevalendo su tutto il diritto interno degli Stati membri, si arresterebbe sempre di fronte ai principi inviolabili di ogni ordinamento costituzionale” (Cartabia, 2005)¹.

Il diritto eurounitario, in sostanza, godrebbe di una sorta di primato sì, ma con riserva, in forza del quale la sua primazia sul diritto degli ordinamenti degli Stati membri dovrebbe arrestarsi di fronte ai principi supremi sanciti nelle loro Carte costituzionali.

Nell’art. 4.2 TUE, cioè, risiederebbe un vero e proprio superamento del “primato assoluto” (sostenuto, per anni, in via pretoria, dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo), ed una contestuale incorporazione al livello normativo più alto -quello dei Trattati-, della giurisprudenza delle Corti costituzionali nazionali che hanno consentito alle limitazioni della sovranità statale in favore dell’UE solo a condizione che non fossero violati i propri principi fondamentali e diritti inviolabili (Guastafarro, 2011)².

Partendo da tale premessa, tuttavia, le posizioni della dottrina si sono poi sostanzialmente distanziate dando luogo, in sintesi, a due diverse ricostruzioni interpretative.

Da una parte, infatti, vi sono coloro che hanno sostenuto che, in questo modo, i principi e i diritti fondamentali degli Stati membri non si configurerebbero più soltanto come un limite fissato dai loro ordinamenti costituzionali da opporre al diritto sovranazionale, ma sarebbero diventati un limite che opera dall’interno dello stesso ordinamento europeo (Groppi, 2005)³ e, quindi, “attraverso il rimando alla struttura costituzionale, l’ordinamento europeo avrebbe (ha) riconosciuto per la prima volta la teoria dei controlimiti”(Vecchio, 2012)⁴, realizzando, di fatto, una loro europeizzazione (Ruggeri, 2006)⁵.

Dall’altra, coloro secondo i quali solo apparentemente “la questione dei controlimiti potrebbe dirsi risolta in ragione degli artt. 4.2 e 6.3 del Trattato sull’Unione europea, che avrebbero incorporato i controlimiti nel diritto eurounitario, trasformandoli da controlimiti esterni in semplici limiti interni (all’ordinamento dell’Unione)” (Luciani, 2017a)⁶.

Tale ricostruzione, secondo questa dottrina, non rappresenterebbe altro che “un maldestro tentativo di neutralizzazione dei controlimiti, che, una volta fossero davvero assorbiti all’interno dell’ordinamento eurounitario, potrebbero essere tranquillamente amministrati dalle sue istituzioni, Corte di giustizia in testa” (Luciani, 2017a)⁷, il che comporterebbe un vero e proprio snaturamento della teoria dei controlimiti perché “l’ordinamento nei cui confronti il controlimite è eretto (...) pretenderebbe d’esserne il gestore, con plateale *contradictio in adiecto*” (Luciani, 2017a)⁸.

¹ CARTABIA (2005), 185 ss.

² GUASTAFERRO, (2011), 1.

³ GROPPI, (2006), 5.

⁴ VECCHIO, (2012), 82.

⁵ RUGGERI, (2006), 827 ss. Per approfondimenti, BALAGUER CALLEJÓN, (2006); FARAGUNA (2011), 437 ss.; MARTINI, (2018), 1 ss.; POLLICINO, (2016), 98; CHESSA, (2018), 6.

⁶ LUCIANI, (2017a), 72.

⁷ LUCIANI, (2017a), 72.

⁸ LUCIANI, (2017a), 72.

3. La giurisprudenza della Corte di giustizia e il suo tentativo di definire il contenuto del concetto di identità nazionale.

In effetti, la Corte di giustizia sembrerebbe essersi mossa proprio in questa direzione, cercando di definire il contenuto del concetto di identità nazionale, determinando, da una parte, quali sono i diritti e i principi che vi rientrano; dall'altra, quali quelli che ne sono esclusi.

Sotto il primo profilo, viene in rilievo, la pronuncia sul caso *Sayn-Wittgenstein*, nella quale il giudice sovranazionale ha affermato che “a norma dell’art. 4, n. 2, TUE, l’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri, nella quale è inclusa anche *la forma repubblicana dello Stato*”⁹, da cui discende il principio di eguaglianza e che, quindi, *una legge di uno Stato membro che si qualifichi come “elemento dell’identità nazionale” può a pieno titolo “entrare in linea di conto nel bilanciamento di legittimi interessi con il diritto” dell’Unione* (il corsivo è di chi scrive)¹⁰.

In questo caso, come è evidente, la Corte di giustizia ha ricostruito, come paventato, il disposto dell’art. 4.2 TUE non già come *controlimite esterno* all’applicazione del diritto eurounitario, da far valere ad opera delle Corti costituzionali nazionali, bensì come *limite interno* da far entrare nel bilanciamento tra diritti e principi europei e nazionali, al cui controllo è essa stessa preposta¹¹.

Tale impostazione è confermata anche da quella giurisprudenza nella quale il giudice di Lussemburgo ha indicato che la *tutela della o delle lingue ufficiali* degli Stati membri rientra nel concetto di identità nazionale, ma che ciononostante *non giustifica una restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato*, quale il diritto alla libera circolazione dei lavoratori o il diritto di stabilimento¹².

⁹ *CGUE*, sent. 22 dicembre 2010, causa C-208/09, *Sayn-Wittgenstein*, punto 90. Si veda anche *CGUE*, sent. 21 dicembre 2016, causa C-51/15, *Remondis*, punti 40 e 41, in materia di appalti pubblici, dove la Corte di Lussemburgo ha affermato che sia la ripartizione delle competenze all’interno di uno Stato membro, sia la loro riorganizzazione, godono “della tutela conferita dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, che obbliga l’Unione a rispettare l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali”, a condizione però che l’autorità pubblica competente eserciti la competenza in maniera autonoma e sotto la propria responsabilità (punto 51). In termini, *CGUE*, sent. 12 giugno 2014, causa C-156/13, *Digibet e Albers*, punto 34.

¹⁰ *CGUE*, sent. causa C-208/09, *cit.*, punto 83. In termini, *CGUE*, sent. 12 maggio 2011, causa C-391/09, *Runevič-Vardyn e Wardyn*, punti 86 e 87; sent. 24 maggio 2011, causa C-51/08, *Commissione et al.*, punto 124.

¹¹ In dottrina, con posizioni analoghe, POLLICINO, (2015), 255; GUASTAFERRO, (2011), 3; DI SALVATORE, (2011), 437. In giurisprudenza, cfr., da ultimo, *CGUE* sent. 5 giugno 2018, causa C-673/16, *Coman et al.*, punti 42 e 43; sent. 2 giugno 2016, causa C-438/14, *Bogendorff von Wolffersdorff*, punto 73 e giurisprudenza *ivi* citata.

¹² *CGUE*, sent. 16 aprile 2013, causa C-202/11, *Las*, punti 26, 28 e 33; sent., *Runevič-Vardyn*, 12 maggio 2011, *cit.*, punto 86; sent., *Commissione et al.*, 24 maggio 2011, *cit.*, punto 124; sent. 2 luglio 1996, causa C-473/93, *Commissione c. Granducato di Lussemburgo*, dove, con riferimento al settore dell’insegnamento, il governo lussemburghese aveva sostenuto che “la cittadinanza lussemburghese degli insegnanti è necessaria per garantire la trasmissione dei valori tradizionali e costituisce quindi (...) una condizione essenziale di salvaguardia dell’identità nazionale”, che non potrebbe essere preservata se la maggior parte del corpo insegnante fosse costituita da cittadini comunitari non lussemburghesi (punto 32). A tale argomentazione, tuttavia, la Corte di giustizia ha risposto che “la salvaguardia dell’identità nazionale non può giustificare l’esclusione dei cittadini degli altri Stati membri dal complesso dei posti di un settore come quello dell’insegnamento, ad eccezione di quelli che effettivamente presuppongono una partecipazione diretta o indiretta all’esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche” (punto 36).

Analogamente, *l'istituto del matrimonio* “quale unione tra un uomo e una donna, tutelata in alcuni Stati membri da norme di rango costituzionale”, *pur insistendo nel concetto di identità nazionale*, non può limitare l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione e, quindi, *non può impedire la libera circolazione delle persone*¹³.

Stessa cosa per la *ripartizione di competenze* tra gli enti territoriali degli Stati membri, che pur facendo sicuramente parte della loro identità nazionale, deve soccombere di fronte ad eventi pregiudizievoli per il bilancio dell'Unione¹⁴.

In tutti questi casi, la giurisprudenza sovranazionale ha definito quali siano i diritti e i principi che fanno parte dell'identità nazionale degli Stati membri, per poi bilanciarli con i diritti e i principi eurounitari ad esclusivo vantaggio di questi ultimi.

Sotto il secondo profilo, vengono in rilievo quei diritti e principi che la Corte di giustizia ha *escluso* dal concetto di identità nazionale, sebbene fossero stati ricostruiti dalle giurisprudenze costituzionali degli Stati membri come caratterizzanti la loro identità costituzionale.

Ciò è accaduto, ad esempio, nella causa *Torresi*, dove era in discussione *il diritto ad esercitare una professione* il cui accesso era subordinato al superamento di un esame di Stato, che, secondo il giudice europeo, *non fa parte dell'identità nazionale della Repubblica italiana*, pur essendo previsto dall'art. 33, comma 5, Cost., in quanto la sua violazione non sarebbe “comunque tale da incidere sulle strutture fondamentali, politiche e costituzionali né sulle funzioni essenziali dello Stato membro (...) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE”¹⁵.

È evidente che, in questo modo, la Corte di giustizia ha posto in essere una giurisprudenza mirata proprio alla *neutralizzazione* dei controlimiti invocati dalle varie Corti costituzionali nazionali, sindacando il merito della locuzione “identità costituzionale” ed effettuando dei tentativi di ricostruzione di tale concetto *eupeisticamente* orientati, facendolo coincidere con quello di identità nazionale previsto dall'art. 4.2 TUE¹⁶.

Quando, poi, non è stato possibile effettuare tale ricostruzione (né includendo, né escludendo dal concetto di identità nazionale *ex art. 4.2 TUE* i diritti e/o i principi caratterizzanti l'identità costituzionale di uno Stato membro), il giudice lussemburghese ha optato per una *terza via*, affermando perentoriamente, come nella notissima sent. Melloni, che la tutela dei

¹³ CGUE, sent. *Coman*, 5 giugno 2018, *cit.*, punti da 42 a 46.

¹⁴ CGUE, sent. 4 marzo 2004, causa C-344/01, *Repubblica federale di Germania c. Commissione*, punto 77.

¹⁵ CGUE, sent. 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, *Torresi*, nella quale a fronte della posizione del Consiglio Nazionale Forense, che sosteneva “che l'articolo 3 della direttiva 98/5, consentendo ai cittadini italiani che ottengano il loro titolo professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana di esercitare la loro professione nella Repubblica italiana, abbia l'effetto di aggirare l'articolo 33, paragrafo 5, della Costituzione italiana, che subordina l'accesso alla professione di avvocato al superamento di un esame di Stato. Di conseguenza, tale disposizione del diritto derivato dell'Unione, dal momento che consentirebbe di aggirare una normativa che fa parte dell'identità nazionale italiana, violerebbe l'articolo 4, paragrafo 2, TUE e dovrebbe pertanto essere considerata invalida” (punto 55), ha risposto che “l'articolo 3 della direttiva 98/5 riguarda unicamente il diritto di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine” (punto 56) e che, comunque, non è “tale da incidere sulle strutture fondamentali, politiche e costituzionali né sulle funzioni essenziali dello Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE” (punto 58). In questo caso, quindi, la Corte di giustizia ha escluso che possa farsi valere il concetto di identità nazionale per far prevalere il diritto di stabilimento.

¹⁶ VECCHIO, (2011) 1 ss.

diritti fondamentali prevista dalle Costituzioni degli Stati membri *non* può mai compromettere “il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione”¹⁷.

Pertanto, il concetto di identità costituzionale può sì “fondare restrizioni alle libertà garantite dai Trattati”, ma gli effetti di queste restrizioni “non possono mai condurre a una violazione dei diritti garantiti dalla Carta” di Nizza-Strasburgo (Faraguna, 2018)¹⁸.

Di conseguenza, i diritti fondamentali “del sistema sovranazionale si ergono (...) a nucleo ancor più duro del nucleo duro degli ordinamenti costituzionali nazionali” (Faraguna, 2018)¹⁹. Essi, insomma, secondo questa ricostruzione, si configurerebbero come dei veri e propri *controlimiti ai controlimiti* elaborati dalle Corti costituzionali nazionali (Torre, 2019)²⁰.

4. La giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco e la differenza tra il concetto di identità costituzionale e quello di identità nazionale contenuto nel TUE.

Si è così verificata proprio quella *contradictio in adiecto* giustamente criticata dalla dottrina poc’anzi citata, in forza della quale la Corte di giustizia si è attribuita la competenza ad interpretare, ex art. 4.2 TUE, cosa debba intendersi per *identità costituzionale degli Stati membri*.

Una presa di posizione *forte*, da parte di quella dottrina, che se, da una parte, nega energicamente l’europizzazione dei controlimiti, dall’altra non disconosce affatto la valenza dell’art. 4.2 TUE, auspicandone, però, giustamente, un’interpretazione “costituzionalmente orientata”, giacché l’identità costituzionale che l’Unione deve rispettare dovrebbe essere “solo quella che viene dichiarata tale dallo Stato interessato, nelle forme e nei modi che la sua Costituzione stabilisce” (Luciani, 2017a)²¹.

¹⁷ CGUE, sent. 26 febbraio 2013, causa C-399/11, *Melloni*, punto 60. La Corte di giustizia ha qui accolto tutte le argomentazioni dell’avv. generale Bot, che ha perentoriamente (e discutibilmente) affermato che l’identità costituzionale “fa certamente parte dell’identità nazionale degli Stati membri”, ma che non si deve “confondere ciò che rientra in una concezione esigente della tutela di un diritto fondamentale con una lesione dell’identità nazionale o, più in particolare, dell’identità costituzionale di uno Stato membro. Si tratta certamente, nel caso di specie, di un diritto fondamentale protetto dalla Costituzione spagnola la cui importanza non può essere sottovalutata, ma questo non significa per ciò stesso che debba essere presa in considerazione l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE”. Cfr., *Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot*, presentate il 2 ottobre 2012, rispettivamente punto 137 e punto 142.

¹⁸ FARAGUNA, (2018), 714.

¹⁹ FARAGUNA, (2018), 714.

²⁰ TORRE, (2018), 8 del *paper*, in corso di pubblicazione.

²¹ LUCIANI, (2017a), 72.

Che, poi, è ciò che è stato fatto dal Tribunale di Karlsruhe, nella famosissima sentenza *Lisbona*²² e, soprattutto, nel successivo rinvio pregiudiziale alla CGUE²³, effettuato dal giudice delle leggi tedesco nell'ambito della nota questione sulle *OMT*²⁴.

In questa celeberrima ordinanza, invero, il BVerfG ha avuto modo di affermare con chiarezza adamantina (e in totale contrasto con la CGUE) che “poiché l'art. 79, par. 3, GG, stabilisce un «limite insuperabile» all'applicabilità dell'ordinamento eurounitario all'interno di quello tedesco, i principi ivi previsti non possono essere oggetto di bilanciamento”²⁵.

Il controllo sull'identità costituzionale effettuato dal Tribunale costituzionale federale tedesco, infatti, “è fondamentalmente diverso dal controllo di cui all'art. 4.2 TUE, posto in essere dalla Corte di giustizia dell'Unione europea” e l'art. 4.2 TUE obbliga le Istituzioni dell'Unione europea a rispettare le identità nazionali, basandosi “su un concetto di identità nazionale che non corrisponde al concetto di identità costituzionale ai sensi dell'art. 79, par. 3, GG, ma va ben oltre”²⁶.

La CGUE, cioè, si preoccupa di proteggere l'identità nazionale, ex art. 4.2 TUE perché essa rappresenta un “«obiettivo legittimo» che deve essere preso in considerazione quando legittimi interessi sono bilanciati con i diritti conferiti dal diritto dell'Unione”²⁷. Ma proprio per questa ragione, il rispetto dell'identità nazionale disciplinato dall'art. 4.2 TUE non soddisfa i requisiti per la tutela del contenuto essenziale richiesti dalla Legge fondamentale tedesca ai sensi dell'art. 79.3 GG, i cui diritti non possono mai essere oggetto di bilanciamento e la cui protezione spetta in via esclusiva al Tribunale costituzionale federale²⁸.

Una conclusione chiarissima, questa, che, diversamente da quanto potrebbe apparire, non si pone affatto in antitesi con quanto sostenuto nella successiva sentenza definitiva sempre sul caso *OMT*²⁹, dove si esplicita che il controllo effettuato dal BVerfG sulla tutela dell'identità costituzionale tedesca è legittimo essendo in una qualche misura “enunciato, nella sua sostanza, dall'art. 4.2 TUE”³⁰.

²² 2 BvE 2/08, cit., par. 240. Sul punto, *contra*, GUASTAFERRO, (2011), 3.

²³ Si veda anche il secondo rinvio pregiudiziale presentato con decisione del 18 luglio 2017 (pervenuta alla Corte lussemburghese il 15 agosto 2017), dal Tribunale costituzionale federale tedesco, per chiedere se il programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari lanciato dalla BCE (il c.d. *Public Sector Asset Purchase Programme*, che costituisce uno dei quattro sottoprogrammi del programma ampliato di acquisti di attività, il c.d. *Expanded Asset Purchase Programme* previsto dalla BCE per fare fronte alla crisi finanziaria internazionale) fosse o meno in contrasto con il divieto di finanziamento monetario degli Stati membri previsto all'articolo 123 TFUE ed il principio di attribuzione delle competenze previsto all'articolo 5, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 119 e 127 TFUE. Secondo il BVerfG, peraltro, le decisioni relative al PSPP violerebbero anche il principio democratico sancito nella Costituzione tedesca pregiudicando, pertanto, l'identità costituzionale tedesca. Su di esso, cfr. le *Conclusioni* presentate dall'Avv. gen. Wathelet il 4 ottobre 2018, *Weiss et a.*, causa C-493/17.

²⁴ 2 BvR 2728/13, 14 gennaio 2014.

²⁵ 2 BvR 2728/13, 14 gennaio 2014, cit., par. 29.

²⁶ 2 BvR 2728/13, 14 gennaio 2014, cit., par. 29.

²⁷ 2 BvR 2728/13, 14 gennaio 2014, cit., par. 29.

²⁸ 2 BvR 2728/13, 14 gennaio 2014, cit., par. 29.

²⁹ Prima di questa sentenza, il Tribunale costituzionale federale aveva emesso la sent. *Mangold/Honeywell*, 2 BvR 2661/06, 6 luglio 2010, nella quale aveva affermato che da quel momento in poi prima di attivare i controlimiti si sarebbe dovuto permettere alla CGUE di pronunciarsi (la c.d. *europarechtsfreundlich*).

³⁰ Così, 2 BvR 2728/13, 21 giugno 2016, par. 140. Sembra attribuirgli un significato diverso FARAGUNA (2016), 431 ss.

Quest'ultima affermazione, come detto, non deve trarre in inganno, perché, attraverso tale riconoscimento, il Tribunale di Karlsruhe non ha inteso affatto abdicare al proprio compito di controllare le eventuali violazioni dell'identità costituzionale tedesca, tutt'altro (né avrebbe potuto farlo, anche volendolo, proprio in forza di quanto esplicitato in maniera nettissima nella sua precedente giurisprudenza e nella c.d. *clausola di eternità* contemplata dall'art. 79.3 GG, che contiene il presupposto dell'intangibilità dell'impianto generale della Legge fondamentale).

Con un'accorta e raffinata argomentazione, infatti, il BVerfG dopo aver affermato che l'identità costituzionale tedesca ha un suo significativo incardinamento costituzionale, rinvenendo, nel combinato disposto degli artt. 1, 20, 23 e 79 GG, il proprio contenuto tipico, conclude dichiarando che quando il Trattato di Lisbona fa riferimento al concetto di *identità nazionale insita nella struttura fondamentale, politica e costituzionale degli Stati membri*, nella sua sostanza, non fa altro che *rispettare la sovranità statale*, riconoscendo altresì che le Costituzioni degli Stati membri hanno un loro nucleo essenziale *preesistente* al diritto dell'Unione, che, proprio per questo, *può essere identificato esclusivamente dalle loro Corti costituzionali*³¹.

Ed ecco che la sentenza *OMT* si risintonizza con la precedente giurisprudenza costituzionale tedesca, ponendosi nel solco di quanto già più volte asserito dal BVerfG: il controllo sull'identità costituzionale, in Germania, spetta solo ed esclusivamente al Tribunale costituzionale federale ed il controllo sull'identità nazionale, che ai sensi del TUE spetta alla CGUE, non serve ad altro che a riconoscere un qualcosa che già esiste, perché precedente all'Unione europea³².

Da qui, l'operazione, effettuata dal giudice delle leggi tedesco, di affiancamento al controllo sull'identità costituzionale tedesca dei c.d. atti *ultra vires* dell'Unione, il controllo, cioè, sulla competenza, in forza del quale è sempre il Tribunale di Karlsruhe che deve verificare che l'UE non eserciti competenze ulteriori rispetto a quelle ad essa spettanti in forza dei Trattati, lesive delle competenze statali, lesive, quindi, dei processi costituzionali e dei principi che integrano l'identità costituzionale della Germania, *in primis*, il principio democratico.

Proprio per questo, "siccome questi controlli *ultra vires* di identità possono avere, come conseguenza, l'inapplicabilità in Germania di atti dell'Unione (...) per assicurare che non si disintegri l'ordinamento europeo e che permanga salvaguardato nei limiti del possibile il principio di unità dell'ordinamento europeo, questo tipo di controllo deve spettare in Germania esclusivamente al Tribunale costituzionale" e non ai giudici comuni (Anzon Demmig, 2009)³³.

È, quindi, per salvaguardare l'unità dell'ordinamento europeo, che tale controllo deve rimanere in capo al Tribunale costituzionale federale, al punto che sarebbe auspicabile che il

³¹ Così, 2 BvE 2/08, *cit.*, par. 153, che aggiunge "il rispetto della sovranità statale trova (troverebbe) chiara espressione nel riconoscimento esplicito del rispetto dell'identità nazionale di cui all'art. 4 paragrafo 2 TUE-Lisbona nonché nel diritto di recesso dell'art. 50 TUE-Lisbona" (traduzione di J. Luther).

³² In dottrina, SAITTO, (2016), 23 ss., afferma che "proprio la teorizzazione della difesa dell'identità costituzionale (...) si è complicata con la decisione del gennaio 2014", quando il c.d. il parallelismo dei parametri si è rotto (*ivi* 45-46).

³³ "Anzi, il tribunale esprime anche l'auspicio che sia introdotto un mezzo particolare, un ricorso particolare, un mezzo di ricorso che oggi non esiste, che possa sollecitare, che possa consentire di portare dinanzi allo stesso tribunale problemi di incompetenza dell'Unione Europea, o problemi di mancato rispetto dell'identità costituzionale tedesca". Così, ANZON DEMMIG, (2009), 10 del *paper*.

legislatore nazionale creasse “un ulteriore procedimento di giurisdizione costituzionale, ritagliato specificamente sul controllo *ultra vires* e sul controllo d'identità (costituzionale), per assicurare l'obbligo degli organi tedeschi di disapplicare, in singoli casi e in Germania, atti di diritto dell'Unione *ultra vires* o lesivi dell'identità”³⁴.

5. Dalle tradizioni costituzionali comuni all'identità costituzionale. La dinamica del dialogo simulato tra le Corti e gli strumenti concettuali usati per tentare di affermare la centralità del proprio ruolo.

È in questo contesto che, attraverso la clausola prevista dall'art. 4.2 del TUE, l'Unione europea ha puntato ad avocare a sé la competenza ad individuare l'identità costituzionale degli Stati membri e a sindacare su di essa definendone il contenuto. Ciò è accaduto proprio perché la stessa è stata invocata sempre più spesso dalle Corti costituzionali nazionali in funzione di controlimite per arginare l'ingresso dell'ordinamento eurounitario negli ordinamenti nazionali.

In una qualche misura, questa situazione è paragonabile a ciò che si verificò con riguardo alle *tradizioni costituzionali comuni* agli Stati membri, che furono codificate nel TUE solo dopo anni di giurisprudenze costituzionali che invocavano i diritti fondamentali quali limiti all'ingresso dell'ordinamento europeo negli ordinamenti interni e solo a seguito dell'approvazione del Trattato di Maastricht prima, e di Amsterdam poi, con l'introduzione del principio del rispetto dei diritti fondamentali “quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...), e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario” (art. 6.2, TUE, vers. cons. 2002, ora art. 6.3, TUE) (Salmoni, 2003; Polimeni, 2018)³⁵.

Ora come allora, per la Corte di giustizia era assolutamente impensabile ammettere di poter utilizzare un parametro esterno, le Costituzioni degli Stati membri, per effettuare il controllo sulla validità degli atti eurounitari perché ciò avrebbe significato sacrificare la libertà di azione delle Istituzioni europee e l'autonomia e prevalenza dell'ordinamento dell'Unione rispetto a quello degli Stati membri.

Dal canto loro, le Corti costituzionali nazionali, private dell'arma della tutela dei diritti fondamentali da brandire quale controlimite alle limitazioni di sovranità imposte agli Stati membri dalla loro adesione all'Unione europea, hanno cominciato ad utilizzare il concetto di “identità costituzionale” con lo scopo di mantenere il proprio ordinamento giuridico *autonomo e distinto (ancorché coordinato e comunicante)*, da quello europeo³⁶.

Insomma, l'identità costituzionale ha cominciato ad affermarsi sempre di più in nome di quell'approccio dualistico mai del tutto abbandonato da parte dei giudici delle leggi nazionali, in aperto contrasto con la tesi monista da sempre sostenuta dal giudice lussemburghese.

Ciò ha prodotto due risultati, entrambi fondamentali per le Corti statali.

³⁴ 2 BvE 2/08, *cit.*, par. 241.

³⁵ POLIMENI, (2018), 19 ss. Sulle tradizioni costituzionali comuni, *ex multis*, SALERNO, (2014), 106 ss.; DE VERGOTTINI, (2006), 1 ss. del *paper*.

³⁶ Secondo la notissima definizione stabilita dalla Corte costituzionale nelle sentt. nn. 183/1973; 232/1975; 170/1984; 232/1989; 168/1991; 41/2000; 125/2009; 86/2012; nonché, da ultimo, nella recente sent. 5 luglio 2018, n. 142, punto 4.4, cons. dir.

Da una parte, infatti, il giudizio sugli atti sovranazionali si è spostato dal piano, ormai angusto, dei diritti fondamentali a quello dell'identità costituzionale, un concetto *in fieri*, dunque, che include certamente anche la tutela dei diritti fondamentali, ma pure, in un senso ben più ampio, la struttura fondante degli ordinamenti statuali, i principi fondamentali che ne hanno conformato l'assetto e le scelte di valore sottese alle Costituzioni adottate dagli Stati membri.

Dall'altra, ha riportato al centro dell'agone il ruolo delle Corti costituzionali, nuovamente interpreti del processo di integrazione europeo, disinnescando sia il primato della Corte di giustizia, sia il protagonismo dei giudici comuni, che in presenza di fonti europee munite di efficacia diretta, avevano ormai assunto un ruolo privilegiato nei rapporti con il giudice lussemburghese³⁷.

Un interprete unico che, sulla base di un accentramento che rimette in discussione tutta l'impalcatura costituzionale elaborata attraverso decenni di giurisprudenza consolidata, diventa, invero, necessario, per evitare che ogni giudice possa attribuire significati diversi a un concetto che deve, invece, fungere da faro per il corretto andamento dei rapporti interordinamentali.

Così, a fronte di tale nuovo motivo di resistenza alla penetrazione del diritto europeo all'interno degli ordinamenti statali, la Corte di giustizia non ha potuto far altro che cercare di equiparare l'identità nazionale, contenuta nell'art. 4.2 TUE, all'identità costituzionale invocata dagli Stati membri, tentando di neutralizzare il controlimito rappresentato da quest'ultima, che, tuttavia, alla luce di quanto sin qui esaminato, non può che essere ricostruito attraverso l'opera esegetica delle Corti costituzionali nazionali, proprio come affermato dal Tribunale costituzionale federale tedesco³⁸.

6. L'elaborazione del concetto di identità costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

In questo senso, anche la Consulta, sebbene in maniera non del tutto esaustiva, ha avuto modo di affermare che l'ordinamento italiano è orientato all'apertura nei confronti delle norme di altri ordinamenti, *a condizione che non si violino "i limiti necessari a garantirne l'identità e quindi, innanzitutto, i limiti derivanti dalla Costituzione"*³⁹, specificando che nel caso "delle norme contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati dall'art. 11 della Costituzione o derivanti da tali organizzazioni", tali limiti consistono nei "principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale" e nei "diritti inalienabili della persona"⁴⁰.

³⁷ Per approfondimenti, D'AMICO, (2018), 235 ss.; BARBERA, (2017), 8-9.

³⁸ *Contra*, RUGGERI, (2018), 12.

³⁹ Il corsivo è di chi scrive.

⁴⁰ Corte cost., sent. 22 marzo 2001, n. 73, punto 3.1, cons. dir.; nonché, sent. 238 del 2014, punto 1, cons. dir. È opportuno rammentare che a partire dagli anni Sessanta la Consulta -in varie tappe, troppo note per essere ripercorse in questa sede-, ha elaborato la teoria dei controlimiti, ammettendo la prevalenza dell'ordinamento eurounitario su quello statale solo a condizione che quest'ultimo non violasse i principi fondamentali e i diritti inalienabili riconosciuti e garantiti dalla Costituzione italiana che, in questo modo, hanno finito per rappresentare l'unico limite assolutamente insuperabile dalla ineluttabile penetrazione di tale ordinamento in quello interno. Cfr., sentt.

In maniera non del tutto esaustiva perché da tale affermazione non è poi stata operata alcuna ulteriore estrapolazione speculativa in grado di indicare la strada agli interpreti e agli studiosi sul contenuto tipico del concetto di identità costituzionale, con la conseguenza che “la dottrina ne ha ricavato, sì, il significato di un baluardo a tutela del nucleo, per così dire, duro della Costituzione, ma anche il suo carattere prevalentemente astratto e teorico, difficilmente destinato a tradursi in concreto” (Panizza, 2016)⁴¹.

Una posizione, quest’ultima, ribadita, in maniera significativa, anche nella notissima ord. n. 24 del 2017, dove il giudice delle leggi ha affermato che, proprio in forza dell’art. 4.2 del TUE, l’ordinamento europeo deve avere la capacità di includere quel “tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro”⁴².

Infatti, poiché i rapporti tra Unione e Stati membri “sono definiti in forza del principio di leale cooperazione, che implica reciproco rispetto e assistenza”, non vi sarebbe alcun rispetto da parte dell’Unione europea “se le ragioni dell’unità pretendessero di cancellare il nucleo stesso dei valori su cui si regge lo Stato membro”⁴³. Altrimenti, aggiunge la Corte, i “Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri”⁴⁴.

Ne consegue che “il diritto dell’Unione, e le sentenze della Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un’uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale”⁴⁵.

La Corte di giustizia, dunque, deve “definire il campo di applicazione del diritto dell’Unione”, ma senza “essere ulteriormente gravata dall’onere di valutare nel dettaglio se esso sia compatibile con l’identità costituzionale di ciascun Stato membro”⁴⁶. Il diritto europeo⁴⁷, infatti, è applicabile all’interno degli ordinamenti degli Stati membri solo se compatibile con la loro identità costituzionale⁴⁸.

Di conseguenza, il giudice di Lussemburgo deve “stabilire il significato della normativa dell’Unione, rimettendo alle autorità nazionali la verifica ultima circa l’osservanza (da parte della normativa europea, *nda*) dei principi supremi dell’ordinamento nazionale”, un compito, questo, che, in Italia, compete alla Corte costituzionale⁴⁹.

nn. 14/1964; 98/1965; 183/1973; 232/1975; 170/1984; 232/1989; ord. n. 132/1990; sentt. nn. 168/1991; 117/1994; 509/1995; ord. n. 536/1995.

⁴¹ PANIZZA, (2016), 12-13.

⁴² Così, Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24, punto 6.

⁴³ Corte cost., ord. n. 24 del 2017, *cit.*, punto 6.

⁴⁴ Corte cost., ord. n. 24 del 2017, *cit.*, punto 6.

⁴⁵ Corte cost., ord. n. 24 del 2017, *cit.*, punto 6.

⁴⁶ Corte cost., ord. n. 24 del 2017, *cit.*, punto 6.

⁴⁷ Anche quello *self executing*.

⁴⁸ Così, ord. n. 24 del 2017, *cit.*, punto 7.

⁴⁹ Corte cost., ord. n. 24 del 2017, *cit.*, punto 6. Sembra così risolto il dubbio avanzato in dottrina da CARTABIA, (2005), 13, che affermava: “Resta una insidia, acutamente percepita da taluno, che potrebbe neutralizzare in gran parte i punti di vantaggio conquistati dalle Costituzioni nazionali grazie all’art. I-5 del Trattato costituzionale di Roma: chi sarà l’interprete e il portavoce delle «strutture costituzionali nazionali» nell’ordinamento europeo? Tale compito sarà riconosciuto – come sembrerebbe logico – a chi negli ordinamenti nazionali svolge il ruolo di custode della Costituzione? Oppure si potrà ripetere in qualche misura la saga dei diritti fondamentali, in cui al riconoscimento

Secondo la Consulta, insomma, le norme del diritto eurounitario sono direttamente applicabili all'interno del nostro ordinamento solo se sono compatibili "con l'identità costituzionale dello Stato membro", spettando alle competenti autorità di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione⁵⁰.

Un concetto, quest'ultimo, ribadito anche nella successiva sent. 115 del 2018⁵¹, dove il giudice delle leggi ha altresì affermato categoricamente che, come anche sostenuto dalla Corte di giustizia⁵², il ruolo essenziale che riveste il giudice comune consiste *soltanto* "nel porre il dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa nazionale che dà ingresso alla norma europea generatrice del preteso contrasto" con l'identità costituzionale, spettando unicamente alla Consulta la valutazione circa l'applicabilità o meno della norma europea nel nostro ordinamento⁵³.

Infatti, "l'autorità competente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di giustizia è la Corte costituzionale, cui spetta *in via esclusiva* il compito di accertare se il diritto dell'Unione è in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della persona" oppure no⁵⁴.

Un'affermazione, quest'ultima, che sembra identificare l'identità costituzionale con i principi supremi/fondamentali dell'ordine costituzionale e che proprio in questo senso è stata correttamente interpretata dalla dottrina (Luciani, 2015)⁵⁵.

Certo, il concetto di *identità costituzionale* "ha una struttura internamente composita che sollecita gli operatori a problematici e non di rado sofferti bilanciamenti tra la vocazione dell'ordine interno all'apertura al diritto di origine esterna e la tendenza alla chiusura, laddove ciò sia consigliato dal principio della massimizzazione della tutela" (Ruggeri, 2017b)⁵⁶.

Sarebbe sommamente auspicabile, pertanto, chiarire in cosa esattamente consista l'identità costituzionale di uno Stato membro, atteso che non tutte le Costituzioni elencano, come fa quella tedesca, il contenuto di tale importante locuzione e considerato che, come sin

delle giuste esigenze di tutela dei diritti fondamentali più volte reclamate dalle Corti nazionali, si è accompagnata una «comunitarizzazione» degli stessi ad opera della Corte di giustizia? Si può immaginare che anche in riferimento all'interpretazione delle strutture fondamentali degli ordinamenti costituzionali nazionali la Corte di giustizia divenga l'interprete unico o ultimo o privilegiato? L'interrogativo, per quanto possa suonare paradossale, non è affatto peregrino. Se da un lato sembra contraddittorio affidare alla Corte di giustizia l'interpretazione delle identità costituzionali nazionali, d'altra parte se si concedesse ai singoli giudici nazionali il diritto all'ultima parola sui valori imprescindibili del proprio ordinamento costituzionale da opporre al primato del diritto europeo si esporrebbe l'ordinamento comunitario ad un insostenibile rischio di disgregazione".

⁵⁰ Così, ord. n. 24 del 2017, *cit.*, punto 7, che propone la propria interpretazione della sent. *CGUE* 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco, punti 53 e 55.

⁵¹ Corte cost., sent. 31 maggio 2018, n. 115. Per approfondimenti su questa sentenza, si vedano, almeno LUCIANI, (2018), 1284 ss.; ROMBOLI, (2018), 2226 ss.; CALVANO, (2018), 1321 ss.; MASTROIANNI, (2018), 2 ss.; POLIMENI, (2018), 1 ss.; GUASTAFERRO, (2018), 441 ss.; RUGGERI, (2018c), 2 ss.

⁵² Corte cost., sent.n. 115 del 2018, *cit.*, punto 8, cons. dir., che richiama *CGUE*, sent. 5 dicembre 2017, causa C-42/17, *M.A.S.*, punto 59, dove si legge che spetta al giudice nazionale verificare se l'applicazione della normativa europea conduca o meno "a una situazione di incertezza nell'ordinamento giuridico italiano (...) incertezza che contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge applicabile. Se così effettivamente fosse, il giudice nazionale non sarebbe tenuto a disapplicare" le disposizioni di diritto interno.

⁵³ Corte cost., sent. 115 del 2018, *cit.*, punto 8, cons. dir.

⁵⁴ Corte cost., sent. 115 del 2018, *cit.*, punto 8, cons. dir.

⁵⁵ LUCIANI, (2015), 89.

⁵⁶ RUGGERI, (2017b) 85.

qui sostenuto, le Corti costituzionali nazionali non possono rimanere estranee dall'elaborazione di questo concetto⁵⁷.

7. Conclusioni. L'accentramento del sindacato sull'identità costituzionale e il pericolo della deriva antieuropeista.

L'esigenza di una maggiore precisione nell'elaborazione del concetto di identità costituzionale è necessaria anche per via del ruolo che, come accennato, la Corte costituzionale sta cercando di ritagliarsi sulla sua base: quello di *interprete privilegiato del processo di integrazione europea* (cosa che ha fatto anche attraverso la notissima sent. 269 del 2017 e le più recenti sentt. 20 e del 2019, sulle quali, tuttavia, per l'economia del presente lavoro, non ci è possibile soffermarci)⁵⁸.

In assenza di una definizione univoca, infatti, qualunque giudice o operatore del diritto potrebbe legittimamente chiedersi se rientrino o meno nel suddetto concetto soltanto i principi e i diritti fondamentali oppure se possano concorrere a definirne la portata *tutti* i diritti costituzionalmente garantiti, che, insieme, rappresenterebbero il sostrato valoriale su cui si fonda tutto l'impianto democratico costituzionale.

Una domanda, questa, alla quale, alla luce di quanto sin qui osservato, non è possibile dare una risposta affermativa, prima di tutto, in virtù della stessa giurisprudenza della Consulta, atteso che da essa emerge che, finora, l'identità costituzionale è stata identificata esclusivamente con i predetti principi e diritti fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

In secondo luogo, per un motivo -più che altro- di ragionevolezza, in quanto in una siffatta ricostruzione il concetto di identità costituzionale si troverebbe ad avere delle maglie talmente larghe da potervi includere qualunque cosa. Il che potrebbe finanche portare ad una sua strumentalizzazione in chiave antieuropeistica, giacché, *ictu oculi*, se fosse vero che tutto concorre a formare l'identità costituzionale, sarebbe anche vero che tutte le norme del diritto eurounitario potrebbero essere considerate lesive dell'identità costituzionale di ogni Stato membro e quindi potenzialmente soggette ai controlimiti attivabili dalle diverse Corti costituzionali.

Per questo motivo, tale approccio sarebbe profondamente sbagliato, perché l'Europa, nella sua forma più pura, l'Europa politica, che poggia sui diritti fondamentali e sul principio di eguaglianza sostanziale, l'Europa sociale, democratica e rappresentativa, che può e deve esistere oltre i grandi interessi economici in giuoco, è il futuro e non può essere diversamente, se non a condizione di assumere una posizione isolazionista estremamente dannosa per il nostro

⁵⁷ In giurisprudenza, per alcuni tentativi volti alla definizione dell'identità costituzionale italiana, si veda Corte cost. sent. 19 ottobre 2009, n. 262, punto 7.3.2.2., cons. dir., dove, pur non facendo riferimento all'ordinamento europeo, la Corte sottolinea come il principio della separazione dei poteri contribuisca "a connotare l'identità costituzionale dell'ordinamento". In termini, sent. 5 luglio 2018, n. 142, punto 1.3, cons. dir. Si veda altresì Corte cost., sent. 24 febbraio 2017, n. 42, punti 3.1 e 4, cons. dir., dove si legge che "il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì -lungi dall'essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità- diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica (...) vettore della storia e dell'*identità della comunità nazionale*". In termini, sentt. nn. 201/2018; 88/2011; 15/1996; 62/1992.

⁵⁸ Corte cost., sent. 7 novembre 2017, n. 269 e sent. 21 febbraio 2019, n. 20.

Paese. Se, dunque, il concetto di identità costituzionale deve avere un senso compiuto, non lo si può “sfilacciare” fino a farvi rientrare tutti i diritti riconosciuti e garantiti dalla nostra Costituzione, ma è necessario circoscrivere il campo e determinare con quanta più possibile esattezza quale ne sia l’intima caratterizzazione.

In questo modo, “depurato da qualsivoglia forma di degenerazione (populistica e antieuropeistica), il richiamo al rispetto dell’identità costituzionale degli Stati membri potrebbe fungere addirittura da stimolo nei confronti dell’Unione, per realizzare compiutamente gli obiettivi previsti nei Trattati, nel rispetto delle peculiarità dei singoli ordinamenti, ma sempre in una logica solidaristica, che ne rafforzi parimenti l’Unione” (Polimeni, 2017)⁵⁹.

Riferimenti bibliografici

Amalfitano C. (2017), *La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della corte di giustizia: qualche breve riflessione a caldo*, in *Eurojus.it*.

Amalfitano C. (2018), *La vicenda Taricco e il dialogo (?) tra giudici nazionali e Corte di giustizia*, in *Il Diritto dell’Unione Europea*.

Amalfitano C.; Pollicino O. (2018), *Jusqu’ici tout va bien... ma non sino alla fine della storia. Luci, ombre ed atterraggio della sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale che chiude (?) la saga Taricco*, in *diritticomparati.it*, 2018.

Anzon Demmig A. (2009), *Intervento al seminario del 19 ottobre 2009 su La sentenza del Bundesverfassungsgericht del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona*, sul sito www.corte-costituzionale.it.

Anzon Demmig A. (2017), *La Corte costituzionale è ferma sui “controlimiti”, ma rovescia sulla Corte europea di Giustizia l’onere di farne applicazione bilanciando esigenze europee e istanze identitarie degli Stati membri*, in *Osservatorio AIC*.

Balaguer Callejón F. (2006), *Le Corti costituzionali e il processo di integrazione europea*, relazione al Convegno *La circolazione dei modelli e delle tecniche di giudizio di costituzionalità in Europa*, Roma.

Barbera A. (2017) *La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia*, in *Rivista AIC*.

Bernardi A. (2017), *La Corte costituzionale sul caso Taricco: tra dialogo cooperativo e controlimiti*, in *Quad. cost.*

Bin R. (2017), *Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot*, in *Forum Quad. cost.*

Bin R. (2018), *Taricco Tango. Quale sarà il prossimo passo?*, in *Forum Quad. cost.*

Boeri T. (2017), *Populismo e stato sociale*, Roma-Bari.

Bonini M. (2016), *Giudice delle leggi o “signore dei trattati”? Riflessioni critiche sul sindacato a tutela dell’identità costituzionale*, in *Osservatorio AIC*.

Calvano R. (2018), *Taricco. Un finale di partita, in attesa della prossima (Osservazione a Corte cost. 31 maggio 2018 n. 115)*, in *Giur. cost.*

Cannizzaro E. (2018), *I valori costituzionali oltre lo Stato*, in *Osservatorio sulle fonti*.

⁵⁹ POLIMENI, (2017), 62.

Cartabia M. (2005), *“Unità nella diversità”: il rapporto tra la Costituzione europea e le costituzioni nazionali*, in Donati F.; Morbidelli G. (a cura di) (2006), *Una costituzione per l’Unione europea*, Torino.

Cassese S. (2009), *Intervento al seminario del 19 ottobre 2009 su La sentenza del Bundesverfassungsgericht del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona*, sul sito www.corteco-stituzionale.it.

Celotto A. (2009), *La primauté nel Trattato di Lisbona*, in Lucarelli A., Patroni Griffi A. (a cura di), *Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi Studi sulla Costituzione europea*, Napoli.

Celotto A. (2014), *Una nuova ottica dei “controlimiti” nel Trattato costituzionale europeo?*, in *Forum Quad. cost.*

Celotto A. (2017), *Caso Taricco: un rinvio pregiudiziale “muscoloso” e costruttivo (a prima lettura sulla ord. n. 24 del 2017 della Corte costituzionale)*, sul sito *GiustAmm.it*.

Cerrina Feroni G. (2015), *I diritti fondamentali tra crisi economico-finanziaria e vincoli dell’Unione Europea*, in Melica L.; Mezzetti L.; Piergigli V. (a cura di), *Studi in onore di Giuseppe de Vergottini*, Padova.

Chessa O. (2018), *Intervento*, al Forum di discussione: *La saga Taricco a una svolta: in attesa della decisione della Corte costituzionale*, in *diritticomparati.it*.

Comazzetto G. (2018), *Cronaca di una svolta annunciata: doppia pregiudizialità e dialogo tra Corti, a un anno dalla sentenza n. 269/2017*, in *federalismi.it*.

D’Amico M. (2018), *Tra legislatore, Corte costituzionale e giudici comuni: alcune riflessioni intorno alle ricadute interne della sentenza Taricco II della Corte di Giustizia*, in Amalfitano C. (a cura di), *Primato del diritto dell’Unione europea e controlimiti alla prova della “saga Taricco”*, Milano.

De Vergottini G. (2006), *Tradizioni costituzionali comuni e Costituzione europea*, in *Forum Quad. Cost.*

Denninger E. (2016), *L’identità costituzionale tedesca e l’Unione europea: riflessioni a partire dalla pronuncia sulle OMT*, in *DPCE*.

Di Martino A. (2014), *Le Outright Monetary Transactions tra Francoforte, Karlsruhe e Lussemburgo. Il primo rinvio pregiudiziale del BVerfG*, in *federalismi.it*.

Di Salvatore E. (2011), *Il caso Sayn-Wittgenstein: ordine pubblico e identità costituzionale dello Stato membro*, in *Quad. cost.*

Faraguna P. (2011), *Il caso Sayn-Wittgenstein: la Corte di giustizia traccia un modello di «controlimiti europeizzati»?*, in *Quad. cost.*

Faraguna P. (2015), *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Milano.

Faraguna P. (2016), *Il Bundesverfassungsgericht e l’Unione Europea, tra principio di apertura e controlimiti*, in *DPCE*.

Faraguna P. (2018), *L’amore vince (e l’identità nazionale perde?): il caso Coman alla Corte di giustizia*, in *Quad. cost.*

Ferrante M.L. (2017), *L’ordinanza della Corte costituzionale sull’affaire Taricco: una decisione “diplomatica” ma ferma*, in *dirittifondamentali.it*.

Ferrante M.L. (2018), *La vicenda “Taricco” e la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea - Grande Sezione, 5 dicembre 2017*, in *dirittifondamentali.it*.

Ferrari F. (2018), «*Indipendentemente dalla collocazione dei fatti*»: i principi supremi come problema di rigidità costituzionale (in margine al caso Taricco), in *Forum Quad. cost.*

Ferraro F. (2018), *Il conflitto reale e il dialogo apparente della Corte di giustizia e della Corte costituzionale in merito al principio di legalità e alla riserva di legge in materia penale*, in *federalismi.it*.

Fioravanti M. (2015), *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Bari-Roma.

Frosini T.E. (2008), *Brevi note sul problematico rapporto fra la Corte costituzionale e le Corti europee*, in Frosini T.E. (a cura di), *Teoremi e problemi di diritto costituzionale*, Milano.

Gallo D. (2017), *Controlimiti, identità nazionale e i rapporti di forza tra primato ed effetto diretto nella saga Taricco*, in *Diritto dell’Unione europea*.

Gallo D. (2018), *La Corte costituzionale chiude la “saga Taricco”: tra riserva di legge, opposizione de facto del controlimite e implicita negazione dell’effetto diretto*, in *Europeanpapers*.

Groppi T. (2005), *La primauté del diritto europeo sul diritto costituzionale nazionale: un punto di vista comparato*, in Astrid RASSEGNA.

Guastaferrò B. (2011), *Il rispetto delle identità nazionali nel Trattato di Lisbona tra riserva di competenze statali e “controlimiti europeizzati”*, in *Forum Quad. cost.*

Guastaferrò B. (2018), *Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco*, in *Quad. cost.*

Guazzarotti A. (2017), *I paradossi della vicenda Taricco*, in *laCostituzione.info*.

Iadecicco M.P. (2011), *Integrazione europea e ruolo del giudice nazionale*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*

Luciani M. (2015), *I controlimiti e l’eterogenesi dei fini*, in *Questione giustizia*.

Luciani M. (2017a), *Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale*, in Bernardi A. (a cura di), *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, Napoli.

Luciani M. (2017b), *Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo*, in *Osservatorio AIC*.

Luciani M. (2018), *La dura realtà e il “caso Taricco”*, in *Diritto penale e processo*.

Martini E. (2018), *L’europeizzazione dei controlimiti alla prova del dialogo tra le Corti: i casi Melloni e Taricco*, in *Forum Quad. cost.*

Mastroianni R. (2017), *La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di giustizia in tema di ‘controlimiti’ costituzionali: è un vero dialogo?*, in *federalismi.it*.

Mastroianni R. (2018), *Da Taricco a Bolognesi, passando per la ceramica sant’Agostino: il difficile cammino verso una nuova sistemazione del rapporto tra Carte e Corti*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2018.

Morelli A. (2017), *La capacità parametrica del diritto dell’Unione europea privo di efficacia diretta nel giudizio di legittimità costituzionale*, in *federalismi.it*.

Morrone A. (2018), *I mutamenti costituzionali derivanti dall'integrazione europea*, in *federalismi.it*.

Panizza S. (2016), *La autolegittimazione ricavata dalla Corte costituzionale in forza della "scoperta" dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale*, in *dirittifondamentali.it*.

Pinelli C. (2014), *La giurisprudenza costituzionale tedesca e le nuove asimmetrie fra i poteri dei parlamenti nazionali dell'eurozona*, in *costituzionalismo.it*.

Polimeni S. (2017), *L'identità costituzionale come controlimiti*, in *Ianus*.

Polimeni S. (2018a), *Controlimiti e identità costituzionale nazionale*, Napoli.

Polimeni S. (2018b), *Il caso Taricco e il gioco degli scacchi: l'"evoluzione" dei controlimiti attraverso il "dialogo" tra le Corti dopo la sent. cost. n. 115/2018*, in *Osservatorio AIC*.

Pollicino O. (2015), *Corte di giustizia e giudici nazionali: il moto "ascendente", ovvero sia l'incidenza delle "tradizioni costituzionali comuni" nella tutela apprestata ai diritti dalla Corte dell'Unione*, in *Consulta Online*.

Pollicino O. (2016), *Della sopravvivenza delle tradizioni costituzionali comuni alla Carta di Nizza: ovvero del mancato avverarsi di una (cronaca di una) morte annunciata*, in D'Andrea L.; Moschella G.; Ruggeri A.; Satta A. (a cura di), *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni)*, Torino.

Raffiotta E.C.; Peres Miras A.; Tuel Lozano G. (a cura di) (2017), *Constitución e Integración Europea, Derechos fundamentales y sus garantías jurisdiccionales*, Madrid.

Randazzo A. (2011), *La teoria dei controlimiti riletta alla luce del Trattato di Lisbona: un futuro non diverso dal presente?*, in *diritticomparati.it*.

Repetto G. (2017), *Una ragionevole apologia della supremacy. In margine all'ordinanza della Corte costituzionale sul caso Taricco*, in *diritticomparati.it*.

Ridola P. (2012), *"Karlsruhe locuta causa finita?" Il Bundesverfassungsgericht, il fondo salva-stati e gli incerti destini della democrazia federalista in europa*, in *federalismi.it*.

Romboli R. (2018), *Dalla «diffusione» all'«accentramento»: una significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Foro it*.

Rossi L.S. (2017), *Come risolvere la "questione Taricco" ... senza far leva sull'art. 4, par. 2, TUE*, sul sito di *SIDIBlog*.

Ruggeri A. (2006), *Trattato costituzionale, europeizzazione dei "controlimiti" e tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici)*, in Staiano S. (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle costituzioni*, Torino.

Ruggeri A. (2016), *Primato del diritto sovranazionale versus identità costituzionale? (Alla ricerca dell'araba fenice costituzionale: i "controlimiti")*, in *Forum Quad. Cost.*

Ruggeri A. (2017a), *La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell'Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017)*, in *Diritti comparati*.

Ruggeri A. (2017b), *Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronuncia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 2017)*, in *Consulta Online*.

Ruggeri A. (2018a), *Corte europea dei diritti dell'uomo e giudici nazionali, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (tendenze e prospettive)*, in Osservatorio AIC.

Ruggeri A. (2018b), *Dopo Taricco: identità costituzionale e primato della Costituzione o della Corte costituzionale?*, in Osservatorio sulle fonti.

Ruggeri A. (2018c), *Taricco, amaro finale di partita*, in Consulta Online.

Saitto F. (2016), *Il Bundesverfassungsgericht e l'Europa: istanze "controdemocratiche", principio di responsabilità e difesa della democrazia rappresentativa alla luce del caso OMT*, in *costituzionalismo.it*.

Salerno G.M. (2014), *I diritti fondamentali tra le tradizioni costituzionali comuni e i controlimiti a tutela dell'identità costituzionale*, in *Il Filangieri*.

Salmoni F. (2003), *La Corte costituzionale, la Corte di giustizia delle Comunità Europee e la tutela dei diritti fondamentali*, in Falzea P.; Spadaro A.; Ventura L. (a cura di), *La Corte costituzionale e le corti d'Europa*, Torino.

Tega D. (2017), *Il tono dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017 e i suoi destinatari: narrowing the dialogue*, in *Forum Quad. Cost.*

Torre F. (2018), *Taricco iactum est ovvero l'incidenza della Saga Taricco nel processo costituzionale europeo*, Relazione al IV Congresso internazionale, 28-30 novembre 2018, *Prospettive del costituzionalismo contemporaneo: in occasione del 70 ° anniversario della Costituzione italiana e del 40 ° anniversario della Costituzione spagnola*.

Vecchio F. (2011), *La clausola di salvaguardia delle identità costituzionali, le occasioni perdute e lo "spettro" di Viking e Lavall*, in *europeanrights.eu*.

Vecchio F. (2012), *Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali. Effetti asimmetrici dell'eupeizzazione dei controlimiti*, Torino.

Vitale G. (2018), *L'attesa sentenza "Taricco bis": brevi riflessioni*, in *European Papers*.

Von Bogdandy A.; Schill S. (2011), *Overcoming absolute primacy: Respect for national identity under the Lisbon Treaty*, in *Common Market Law Review*.